



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

33780-18

Composta da:

MATILDE CAMMINO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1795/2018

ANTONIO PRESTIPINO

- Relatore -

UP - 10/05/2018

GEPPINO RAGO

R.G.N. 21917/2017

VITTORIO PAZIENZA

**Motivazione**

GIUSEPPE SGADARI

**Semplificata**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 24/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO PRESTIPINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA  
che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

## Ritenuto in fatto

1. Ha proposto ricorso per cassazione (omissis) avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 24 gennaio 2017, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Cosenza il 18 luglio 2014, per il reato di appropriazione indebita aggravata.

Secondo l'accusa, il ricorrente, all'epoca dei fatti socio accomandatario della (omissis), che gestiva amministrazioni condominiali, si era appropriato della somma di euro 8.095,40 versatagli dai condomini dello stabile (omissis) sito in (omissis) (omissis), mai depositata sul conto corrente del condominio e mai restituita nonostante la formale diffida degli interessati.

2. Deduce la difesa, con un unico motivo, la violazione degli artt. 237 e 178 cod. proc. Pen. in relazione al rigetto, da parte dei giudici di appello, della richiesta di produzione di alcuni documenti e di una correlata memoria difensiva già disattesa dal giudice di primo grado, ciò che avrebbe impedito al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa.

## Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per totale genericità.

1. Non è dato, infatti, sapere, alla stregua delle vaghe indicazioni contenute in ricorso, quali documenti intendesse produrre il ricorrente a sostegno della tesi difensiva dell'esatto adempimento delle sue obbligazioni nei confronti del condominio amministrato.

1.1. Va, peraltro, osservato, che soltanto documenti ex se idonei a fornire la prova di qualunque pagamento, con l'allegazione delle necessarie "pezze" giustificative, avrebbero potuto ritenersi rilevanti, tanto più in presenza del dirottamento, da parte del ricorrente, significativamente sottolineato dai giudici territoriali (in particolare con la sentenza di primo grado), delle quote condominiali incassate, su un conto corrente personale, nonostante l'esistenza di un conto corrente intestato al condominio.

2. Analogamente, non è dato sapere quali argomentazioni contenesse la memoria illustrativa cui si accenna in ricorso, che non siano state considerate nelle motivazioni delle sentenze di merito, indipendentemente dal formale riferimento all'atto difensivo.

3. Va soltanto aggiunto che risulta agli atti che per i fatti contestati al ricorrente fu proposta querela, della quale la difesa non ha in alcun modo contestato la validità con i motivi di ricorso, talché non si pone, nella specie, un problema di applicabilità

delle disposizioni transitorie dettate dall'art. 12 D.lvo 10 aprile 2018 n. 36 in relazione ai reati per i quali è stato modificato, con lo stesso decreto, il regime di procedibilità di numerosi reati, tra i quali anche quello previsto dall'art. 646 cod. pen.


Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10/05/2018

Il consigliere relatore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 19 LUG, 2018



Il Cancelliere  
**CANCELLIERE**  
Claudia Pianelli

